

Informimpresa

Confartigianato FVG

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia



Le detrazioni fiscali per i lavori sugli immobili e per gli arredi

Modifiche ai decreti relativi al Jobs Act dall'8 ottobre 2016

Sistemi di gestione della Sicurezza sul lavoro e Modelli di Organizzazione e Gestione



Licenze

- Per problemi familiari, **cedesi** avviato negozio di salumi e formaggi in Udine, adatto ad una conduzione familiare, prezzo interessante, attrezzatura quasi nuova. Per info e visite sul posto Tel. 347 2231896.
- **Cedo** avviata attività di parrucchiera in Udine Centro (Corte Savorganan). Per contatti telefonare al numero 0432 501664
- **Cedo** a Udine sud attività pluriennale di noleggio, vendita, riparazione carrelli elevatori ed attrezzature varie per la logistica. Portafooglio contratti triennali e quinquennali. Eventuale possibilità affitto immobile. Per informazioni contattare il n. 0432 568049 ore ufficio.
- Azienda di autotrasporti di Udine **cerca** padroncini con mezzi centinati portata utile 80 q con sponda idraulica per consegne e ritiri Udine e Gorizia. Contattare il sig. Adriano al 348 6004643.
- Azienda settore siderurgico **cerca** autotrasportatori conto terzi per effettuare trasporti giornalieri con bilici (semirimorchi aperti o centinati da 13,60 mt.) da Brescia a Sedegliano (UD). Per informazioni 347 5775792.

Immobili / Proprietà

- **Vendo/Affitto** capannone artigianale a Cordovado zona artigianale, mq 516 coperto, uffici 25 mq, magazzino 19 mq, bagno 7 mq. Soppalcato, area esterna 985 mq. Completo gru a ponte bitrave kg 2500. Per info 335 5349116 - 335 7836814.
- **Vendo o affitto** negozio a Udine fronte strada mq 50 vetrinato, cantina mq 26, garage comunicante mq 20, classe energetica E ipe 36,62 kwhmc anno, riscaldamento autonomo. Tel. 338 9345973.
- **Vendo** negozio di parrucchiere unisex di 38 mq a Gorizia in via dei Fauti, 17/c, avviato. Cedo comprese mura per raggiunti limiti di età. Rivolgersi a "Agenzia Zanon". Tel. 0481 30858.
- **Vendo** magazzino di 70 mq in via Ferrari 10 (laterale via Martignacco) a Udine. Occasione. Tel. 0432 480331
- Nel rione di San Giovanni a Trieste, in zona ben servita, **affittasi/vedesi** magazzino fronte strada con accesso e stazionamento auto di 75 mtq di cui 40 mtq già soppalcati. Uffici adiacenti a piano terra di altri 65 metri quadrati con ingressi anche indipendenti. Locali adatti a qualsiasi attività artigiana. Possibilità di ulteriore box adiacente di 16 mtq dotato di ulteriore soppalco. Per informazioni: 040 568685 - info@knez.it

Automezzi

- **Vendo** autocarro Fiat TECTOR 75 q a pieno carico con licenza fino a 115 q ed eventuale lavoro. Tel. 347 5335029 e chiedere di Italo.

- **Vendo** causa inutilizzo Peugeot Boxer 330 L1H1 a gasolio - cilind. 2200 - potenza 74 Kw 100 cv. Immatricolato 30.12.2011 - Km 23.316. Rullo, pianale multistrato, rivestimento alluminio. € 12.500 + iva, trattabili. Per info: tel. 0434.247103.
- **Cedo** Fiat Daily cassone lungo con gru Fassi 20 + carrello rimorchio + cartellone pubblicitario bifacciale utilizzabile su entrambi i lati. Info 338 8273510.
- **Vendo** Iveco Daily 35,8 - furgone 7 posti con cassone ribaltabile trilaterale. Km 336.944, immatricolato 11/1993, diesel, cambio manuale. € 1200 +iva trattabili. Tel. 0434 363149.

Attrezzature / Materiali

- Causa cessata attività di puliscecco a Trieste, **cedo** gratuitamente, previo ritiro, macchina lavasecco Domini Kg 10 a circuito chiuso e pompa di calore. Due banchi stiro completi con ferro e smacchiatrice, 1 essiccatoio 5 Kg, stand, appendiabiti. Tutto funzionante. Per info: 349 1516985
- **Vendo** attrezzature uso estetico: luce pulsata per epilazione, ultrasuoni per modellamento, pressoterapia per drenaggio, autoclave per sterilizzazione; per informazioni contattare il numero 0481 92349.
- **Vendo** attrezzatura/arredamento salone acconciatrice causa trasferimento (2 poltrone con casco, 2 lavateste, 3 postazioni da lavoro, divano e mobili vari). Tel. 347.8073921

Varie

- Azienda di trasporto e logistica specializzata nella grande distribuzione alimentare **cerca** padroncini o aziende con motrice m. 9,60 frigo in FNA munite di sponda idraulica, da inserire nelle linee di distribuzione di tutto il territorio regionale con sede in zona Udine, Pordenone e Trieste. Inviare presentazione aziendale o visura camerale aggiornata con relativi contatti telefonici a selezione.grandedistribuzione@gmail.com
- **Cerco** artigiani con attestato ponteggi. Inviare c.v. a: casasanervice@gmail.com
- **Offro** noleggio con o senza autista di furgoni aperti, chiusi, ribaltabili o con gru; tutti patente B. Per maggiori informazioni chiamare lo 0432 670083 o scrivere a info@pmpnoleggi.com
- **Vendo** ponteggi di marca Lama in alluminio e di marca Ceta. Per info e visione: 338 7615942 a Moimacco.
- **Offro** assistenza infermieristica, anche a domicilio e per anziani o disabili, zona Udine e Bassa Friulana. Disponibilità anche nelle ore serali. Tel 338.5677973

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XVI - N. 9 - 2016

Direttore responsabile: Tiziana Sabadelli

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo
Gian Luca Gortani, Gianfranco Trebbi

Hanno collaborato a questo numero:

Salvatore Cane, Flavio Cumer, Ketty Downey,
Michele Feresin, Luca Matelich, Isabella Plazzotta,
Raffaella Pompei, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annunci inerenti l'attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: **CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG** c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - Fax **0432 516765**

Cognome _____

Nome _____

Ditta _____

Indirizzo _____

Cap _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ E-mail _____

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

In questo numero:

Fisco

Scadenze di novembre 2016	pag. 4
Le detrazioni fiscali per i lavori sugli immobili e per gli arredi	pag. 5

Categorie

Cronotachigrafo: abolizione del modulo delle assenze	pag. 14
Piccoli comuni, legge arriva in Senato	pag. 14
In Gazzetta il Decreto per il dissesto idrogeologico	pag. 15

Scadenze lavoro

Scadenze normative del mese di ottobre 2016	pag. 15
---	---------

Normative

Disabili, modalità di versamento del contributo esonerativo per i datori di lavoro oltre 35 dipendenti	pag. 16
Settore edile, sgravio contributivo dell'11,50% per il 2016	pag. 16
Modifiche ai decreti relativi al Jobs Act dall'8 ottobre 2016	pag. 17

Sicurezza

Sistemi di gestione delle Sicurezza sul lavoro e Modelli di Organizzazione e Gestione: il futuro della sicurezza anche nelle imprese artigiane	pag. 18
--	---------

Patronato INAPA

Trasmissione telematica delle domande di paternità per i lavoratori autonomi	pag. 19
--	---------

Dalle province



Scadenze di novembre 2016

Giovedì 10 novembre

CAF e professionisti abilitati all'assistenza fiscale: consegna al dipendente o pensionato del modello 730 integrativo e del prospetto di liquidazione mod. 730/3 integrativo; consegna al sostituto d'imposta del risultato finale della dichiarazione; trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei 730 integrativi e dei 730 rettificativi

Mercoledì 16 novembre

Versamenti IVA, IRPEF e contributi previdenziali:

- dell'IVA relativa al mese di ottobre o al terzo trimestre
- della rata del saldo IVA 2015 per chi ha scelto il pagamento rateale
- della rata degli importi risultanti da Unico 2016 da parte dei titolari di partita IVA che hanno scelto il pagamento rateale
- della rata del saldo IRPEF 2015 e del primo acconto 2016 trattenuti sulle retribuzioni corrisposte in ottobre ai dipendenti che hanno presentato il modello 730 e hanno optato per la rateizzazione
- delle ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre
- dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di ottobre
- dei contributi sui compensi corrisposti in ottobre ai lavoratori parasubordinati e agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro
- dei contributi sui compensi corrisposti in ottobre a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di € 5000
- della 3^a rata trimestrale dei contributi INPS dovuti dagli artigiani e dai commercianti sul minimale del reddito
- della 4^a e ultima rata del premio INAIL

Scadenze di domenica 20 novembre prorogate a lunedì 21 novembre

Conai: presentazione della dichiarazione relativa al mese di ottobre.

Agenti e rappresentanti: versamento da parte delle case mandanti dei contributi Enasarco relativi al 3° trimestre 2016.

Venerdì 25 novembre

Elenchi intrastat: presentazione, da parte degli operatori con obbligo mensile, degli elenchi delle operazioni intracomunitarie effettuate in ottobre.

Mercoledì 30 novembre

Unico 2016: versamento rata importi risultanti da Unico da parte dei non titolari di partita IVA che hanno scelto il pagamento rateale.

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di ottobre relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata INPS.

Acconti IRPEF, IRES e IRAP: versamento del secondo acconto o della rata unica dovuta per il 2016.

Acconto cedolare secca sugli affitti: versamento del secondo acconto o della rata unica dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2016 in caso di opzione per la cedolare secca sugli affitti degli immobili ad uso abitativo.

Contributi artigiani e commercianti: versamento della 2^a rata dei contributi dovuti a titolo di acconto per il 2016 sul reddito eccedente il minimale.

Contributi INPS gestione separata: versamento del 2° acconto dovuto per il 2016 dai professionisti sprovvisti di cassa previdenziale.

Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/11/2016 per chi non ha optato per la cedolare secca.

Comunicazione acquisti da San Marino invio telematico della comunicazione degli acquisti da operatori economici di San Marino, senza addebito dell'IVA da parte del cedente, registrati a ottobre.

Assegnazione agevolata beni ai soci: versamento della 1^a rata dell'imposta sostitutiva dovuta per l'assegnazione agevolata ai soci di beni immobili oppure di beni mobili iscritti in pubblici registri.

Estromissione immobili impresa individuale: versamento della 1^a rata dell'imposta sostitutiva dovuta per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali dell'impresa individuale.

Prima aderisci, prima risparmi!



Consorzio Artigiano Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di rappresentare gli interessi dei propri aderenti, garantendo una maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori. È la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i propri costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori!

Informazioni negli uffici di Confartigianato.





Le detrazioni fiscali per i lavori sugli immobili e per gli arredi

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno si ritiene utile riepilogare gli elementi essenziali di alcune agevolazioni relative alle spese sostenute per gli interventi sugli immobili o per l'acquisto di arredi, agevolazioni che il 31/12/2016 scadono o che comunque dopo il 31/12/2016 diverranno meno convenienti, anche se già si parla di ulteriori proroghe. È comunque possibile consultare sul sito internet www.confartigianatoudine.com gli approfondimenti completi sull'argomento, recentemente aggiornati, collocati nell'area dei servizi "contabilità e fisco" sotto l'oggetto "agevolazioni interventi di recupero e risparmio energetico".



La detrazione del 50% sulle spese per gli interventi di recupero

Detrazione innalzata dal 36% al 50% per le spese sostenute fino al 31/12/2016

Il DL 83/2012 aveva previsto che per le spese sostenute dal 26/6/2012 al 30/6/2013 la detrazione Irpef per gli interventi di recupero spettava nella misura del **50% (anziché del 36%)** per una spesa massima complessiva di **96.000 euro (anziché di 48.000)** per ciascuna unità immobiliare. Questa versione più conveniente dell'agevolazione è stata successivamente estesa, con più interventi di proroga, fino al 31/12/2016.

Periodo di pagamento della spesa	Limite di spesa per singola unità immobiliare	Detrazione
fino al 25/6/2012	48.000 euro	36%
dal 26/6/2012 al 31/12/2016	96.000 euro	50%
dall'1/1/2017	48.000 euro	36%

Dall'1/1/2017, salvo ulteriori proroghe, torneranno in vigore le vecchie misure (detrazione del 36% su una spesa massima di 48.000 euro per unità immobiliare).

Innalzamento della detrazione al 65% per gli interventi antisismici

Il DL 63/2013 ha previsto l'innalzamento della detrazione al 65% su un limite massimo di spesa di 96.000 per unità immobiliare per le spese sostenute per interventi antisismici. Anche questa agevolazione è stata in seguito prorogata fino al 31/12/2016. Gli interventi antisismici per essere agevolati con la detrazione maggiorata del 65% devono essere stati autorizzati con procedure attivate dopo il 3/8/2013 e devono riguardare edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive situati in zone sismiche classificate ad alta pericolosità (zone 1 e 2) nell'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3274 del 20/3/2003. Nella circ. 29/2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto tale detrazione applicabile anche ai

soggetti Ires.

Se per gli interventi antisismici non ricorrono le suddette condizioni (tipo di utilizzo dell'immobile, localizzazione geografica e data di avvio delle procedure autorizzatorie), è comunque applicabile, solo per i soggetti Irpef, la detrazione del 36% (ora 50%) prevista per gli interventi di recupero, dato che tra gli interventi stabilmente ammessi a tale agevolazione rientrano le opere antisismiche, opere che comunque devono essere destinate alla messa in sicurezza statica, devono essere realizzate su parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, devono comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguite sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

In cosa consiste l'agevolazione per gli interventi di recupero

L'agevolazione consiste in una detrazione Irpef, ossia in uno sconto d'imposta calcolato nella misura del 36% (ora 50%) sulle spese sostenute (iva compresa) per i lavori agevolati. Tale sconto d'imposta va recuperato nelle dichiarazioni dei redditi (mod. Unico o 730), in 10 quote annuali, fino a concorrenza dell'Irpef annualmente dovuta, con la conseguenza che l'eventuale eccedenza va persa.

Per le spese sostenute a partire dal 2012 non è più prevista la facoltà per chi supera i 75 o gli 80 anni di età di ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali, facoltà prevista invece per le spese sostenute fino al 31/12/2011.

Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione di 48.000 euro (ora 96.000) per le spese sostenute è riferito alla singola unità immobiliare oggetto dell'intervento e va quindi suddiviso tra i soggetti che partecipano alla spesa in relazione all'onere da ciascuno effettivamente sostenuto e rimasto a carico. In caso di prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti il suddetto limite va verificato considerando anche le spese sostenute negli anni precedenti, mentre in caso di interventi autonomi,



ossia non di mera prosecuzione, il limite va comunque rispettato come limite annuale di spesa ammissibile (Circolare Agenzia Entrate 17 del 24/04/2015).

Per quali lavori spetta la detrazione del 50%

L'agevolazione spetta per unità immobiliari residenziali (unità immobiliari di tipo abitativo di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e anche se diverse dall'abitazione principale o dalla prima casa) e relative pertinenze situate sul territorio nazionale, iscritte al catasto o in corso di accatastamento (deve già essere stata presentata la relativa istanza). In caso di uso promiscuo dell'unità immobiliare per fini residenziali e per lo svolgimento di un'attività d'impresa o professionale la detrazione è ridotta del 50%. La detrazione spetta per i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria sulle parti comuni degli edifici condominiali residenziali;
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, in caso di stato di emergenza, dichiarato con apposito decreto;
- realizzazione o acquisto di box e posti auto pertinenziali di nuova costruzione (in caso di acquisto la detrazione si applica esclusivamente sui costi di costruzione che a tal fine devono essere attestati dall'impresa di costruzione);
- eliminazione di barriere architettoniche ed interventi diretti a favorire la mobilità dei disabili;
- interventi diretti alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- interventi diretti alla prevenzione di infortuni domestici;
- cablatura degli edifici;
- interventi diretti al contenimento dell'inquinamento acustico;
- interventi di bonifica dall'amianto;
- adozione di misure antisismiche;
- opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti per l'impiego di fonti rinnovabili di energia, *"anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia"*.

Dato che gli interventi devono riguardare edifici esistenti, la detrazione non spetta per le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile, né in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamenti dato che in tal caso tutto l'intervento si qualifica come nuova costruzione. In caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione si può quindi accedere all'incentivo solo nel caso di **ricostruzione senza modifica della volumetria**. Dal 21/8/2013, in seguito all'entrata in vigore della legge di conversione del DL 69/2013, non è più necessario il rispetto della sagoma per qualificare come ristrutturazione l'intervento di demolizione e ricostruzione (secondo la risposta fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a un'interrogazione parlamentare del 22/1/2014 ciò vale

anche in presenza di uno spostamento di lieve entità dell'immobile rispetto al sedime originario).

In caso di contestuale ampliamento e ristrutturazione non preceduta da demolizione, la detrazione spetta solo con riferimento alle spese sostenute sulla parte già esistente mentre non spetta per l'ampliamento dato che questo comunque si configura come nuova costruzione (ris. dell'Agenzia delle Entrate 4/2011).

La detrazione del 50% per l'acquisto d'immobili interamente ristrutturati

La detrazione per gli interventi di recupero spetta anche per l'acquisto d'immobili ristrutturati. In tal caso l'agevolazione è prevista a favore degli acquirenti di unità immobiliari facenti parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Dpr 380/2001) da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie. L'acquisto, deve avvenire entro 18 mesi dalla fine dei lavori (il periodo entro cui deve avvenire l'acquisto è stato allungato da 6 a 18 mesi dall'art.1 comma 48 della L. 190/2014 in vigore dall'1/1/2015). La detrazione del 36% (ora 50%) deve essere in tal caso applicata su una base pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare, base che ai fini della detrazione rileva nel limite di 48.000 euro (ora 96.000) per unità immobiliare. Di conseguenza in caso di acquisto di immobili ristrutturati la detrazione massima spettante per singola unità non può superare 17.280 euro. Se però la spesa per l'acquisto dell'immobile è sostenuta nel periodo compreso tra il 26/6/2012 e il 31/12/2016 la detrazione massima può arrivare a 48.000 euro, importo che si raggiunge quando l'immobile ristrutturato costa almeno 384.000 euro, dato che la misura della detrazione (50%) va applicata su una base pari al 25% del costo di acquisto, base che rileva fino a un massimo di 96.000 euro.

A chi spetta la detrazione per gli interventi di recupero

Possono quindi fruire della detrazione i seguenti soggetti persone fisiche, residenti e non residenti che sostengono le spese dell'intervento agevolato, come risulta da fatture e bonifici, anche se le abilitazioni comunali sono intestate a un soggetto diverso (proprietario):

- contribuenti che possiedono l'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi (proprietari, nudi proprietari, usufruttuari o titolari del diritto reale di abitazione, uso o superficie sull'immobile);
- contribuenti che alla data di inizio lavori detengono l'immobile in base a un contratto registrato di comodato o di locazione, previa acquisizione dell'assenso scritto del proprietario alla realizzazione dei lavori;
- familiari che al momento dell'inizio lavori convivano con il possessore o detentore dell'immobile tenendo conto che l'immobile su cui si effettuano i lavori può essere diverso dall'abitazione principale purchè sia uno di quelli in cui si esplica la convivenza, ossia un'unità immobiliare a disposizione (risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate 136/2002 e 184/2002) e che per i familiari conviventi con il proprietario non è richiesto il contratto



di comodato registrato, né l'assenso del proprietario ai lavori (rientrano tra i familiari il coniuge e i parenti entro il terzo grado, ossia figli, genitori, fratelli, nonni, zii e nipoti e gli affini entro il secondo grado, ossia suoceri, generi, nuore e cognati; sono poi equiparati ai familiari i conviventi delle unioni civili e delle convivenze di fatto, secondo quanto chiarito dall'Agenzia Entrate con risoluzione 64 del 28/7/2016 in seguito all'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 sulla *Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze*).

La detrazione spetta inoltre ai condomini, per gli interventi **sulle parti comuni condominiali**. In tal caso l'ammontare massimo della spesa di 48.000 euro (ora 96.000) su cui calcolare la detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, fermo restando l'ulteriore limite di spesa di 48.000 euro (ora 96.000) di cui può disporre il singolo condomino per gli eventuali interventi agevolati sulla propria singola unità abitativa (ris. dell'Agenzia delle Entrate 7/2010).

La detrazione è riconosciuta solo ai fini Irpef (e non anche ai fini Ires) e spetta quindi a privati, professionisti, imprese individuali. Spetta inoltre ai soci persone fisiche per le spese sostenute dalle società di persone e in tal caso detrazione va suddivisa tra i soci in base alla quota di partecipazione agli utili. Secondo il chiarimento ministeriale contenuto nella circ. 57/1998, in caso di spese sostenute da imprese o società la detrazione spetta solo per i fabbricati patrimonio, ossia per quelli diversi dai fabbricati strumentali per natura o destinazione e diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Adempimenti richiesti per fruire della detrazione del 50%
Assenso del proprietario

Nel caso in cui i lavori siano eseguiti da chi detiene l'immobile in locazione o comodato è necessario che tale

soggetto si faccia rilasciare dal proprietario dell'immobile una dichiarazione di assenso ai lavori. Tale dichiarazione di assenso non è necessaria per le spese sostenute dai familiari conviventi con il proprietario al momento dell'inizio lavori.

Comunicazione preventiva di inizio lavori all'Asl

La comunicazione preventiva di inizio lavori all'ASL va effettuata, con raccomandata A/R, quando richiesta dalle norme in materia di sicurezza sui cantieri ossia, ai sensi dell'art. 99 del Dlgs 81/2008, in presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere o per lavori superiori o uguali ai 200 uomini/giorni. In caso contrario non occorre inviarla (circ. 121/1998 del Ministero delle Finanze).

Pagamento delle spese con bonifico

Le spese vanno pagate con un bonifico da cui risulti la causale del versamento (per esempio *pagamento fatt. n... del... per interventi di recupero del patrimonio edilizio - art.16-bis Dpr 917/1986*), il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto percipiente.

La detrazione spetta al soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione anche se diverso dall'ordinante del bonifico (Circolare Agenzia Entrate 17 del 24/04/2015).

Conservazione della documentazione

Vanno conservati per essere esibiti in caso di controlli i documenti elencati nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 149646 del 2/11/2011, evidenziati nell'approfondimento La detrazione del 50% per gli interventi di recupero edilizio pubblicato sul sito www.confartigianatoudine.com.

La detrazione del 65% sulle spese per il risparmio energetico



La detrazione per il risparmio energetico applicabile fino al 31/12/2016

La detrazione sulle spese per il risparmio energetico è stata istituita, nella misura del 55%, dalla L 296/2006 ed è stata successivamente più volte prorogata fino al 31/12/2016. Il DI 63/2013, per le spese sostenute dal 6/6/2013 al 31/12/2016, ha elevato la detrazione al 65%. Dal 1/1/2017, salvo proroghe, le spese per il conseguimento

del risparmio energetico non potranno più fruire della detrazione specifica ma potranno comunque fruire della detrazione del 36% prevista per gli interventi di recupero, se ne ricorrono i presupposti.

Periodo in cui la spesa è sostenuta (ossia spesa pagata per i privati o prestazione ultimata per le imprese)	Detrazione (fino al 31/12/2015 con i consueti limiti massimi di detrazione differenziati per tipologia di intervento)
dal 6/6/2013 al 31/12/2016	65%
Dall'1/1/2017	36% con limite massimo di spesa di € 48.000

Come viene recuperata la detrazione per il risparmio energetico

L'agevolazione consiste in una detrazione ai fini delle



imposte dirette (Irpef o Ires), ossia in uno sconto d'imposta calcolato nella misura del 65% sulle spese sostenute per i lavori agevolati, spese da considerare con iva compresa per i privati e al netto dell'iva detraibile per chi effettua l'intervento nell'esercizio d'impresa, arte o professione. La detrazione viene recuperata in quote costanti nelle dichiarazioni dei redditi (mod. Unico o 730) a partire da quella relativa all'anno in cui le spese sono state sostenute. Per ogni singola quota l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua risultante dalla dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che l'eventuale eccedenza va persa.

Per le spese sostenute dal 2011 in poi la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Per individuare il primo periodo d'imposta in cui fruire della detrazione è necessario considerare:

- per i soggetti non titolari di reddito d'impresa (privati, enti non commerciali, professionisti) l'anno in cui le spese sono pagate con bonifico bancario o postale, (principio di cassa);
- per i soggetti titolari di reddito d'impresa (imprese individuali, snc, sas, srl, ecc.), che sostengono spese su immobili strumentali, il periodo d'imposta in cui le spese sono imputabili in base al principio di competenza (prestazioni di servizi ultimate, beni consegnati/spediti)

Per quali spese spetta la detrazione per il risparmio energetico

La detrazione fiscale del 65% spetta sulle spese sostenute su edifici di qualsiasi categoria catastale (abitativi, anche



diversi dall'abitazione principale o strumentali) per gli interventi riportati nella scheda che segue.

La tipologia delle spese ammesse alla detrazione e le caratteristiche tecniche che gli interventi devono rispettare per accedere all'agevolazione sono contenute nei seguenti decreti il cui testo è reperibile sul sito dell'Enea <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>:

- nel decreto interministeriale del 19/2/2007, modificato dal Dm 26/10/2007 coordinato con il Dm 7/4/2008 e con il Dm 6/8/2009;
- nel decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11/3/2008 coordinato con il Dm del 26/1/2010.

Il rispetto delle caratteristiche tecniche previste deve essere attestato con asseverazione di un tecnico abilitato o, nei casi d'esonero dalla stessa, dai certificati dei produttori.

Interventi su cui spetta la detrazione per il risparmio energetico

<p>Interventi di riqualificazione energetica di interi edifici Art. 1 comma 344 L. 296/2006 detrazione massima: € 100.000</p>	<p>Qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi che migliori l'efficienza energetica dell'edificio comportando un indice di prestazione energetica della climatizzazione invernale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori delle tabelle dell'allegato C al decreto attuativo del 19/2/2007 per gli interventi iniziati nel 2007; • non superiore ai valori pubblicati nelle tabelle dell'allegato A del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008 (coordinato con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26/1/2010) per gli interventi iniziati dal 2008 in poi.
<p>Interventi sugli involucri di edifici Art. 1 comma 345 L. 296/2006 detrazione massima: € 60.000</p>	<p>Interventi effettuati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari, relativi a "strutture opache orizzontali" (coperture e pavimenti), a "strutture opache verticali" e a finestre e infissi, che delimitino l'edificio verso l'esterno o verso vani non riscaldati e che comportino valori di trasmittanza non superiori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai valori della tabella dell'allegato D al decreto attuativo del 19/2/2007 per gli interventi iniziati nel 2007; • ai valori delle tabelle dell'allegato B al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11/3/2008 (coordinato con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26/1/2010) per gli interventi iniziati dal 2008 in poi.
<p>Installazione di pannelli solari Art. 1 comma 346 L. 296/2006 detrazione massima: € 60.000</p>	<p>Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per coprire il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole.</p>



<p>Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Art. 1 comma 347 L. 296/2006 detrazione massima: € 30.000</p>	<p>Sostituzione integrale o parziale con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; l'agevolazione dal 2008 è ammessa anche per la sostituzione integrale o parziale di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Per i lavori ultimati dall'11/10/2009 la detrazione è riconosciuta anche per la sostituzione di caldaie a condensazione ad aria. Dal 2012 l'agevolazione è estesa anche alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore diretti alla produzione di acqua calda sanitaria.</p>
<p>Acquisto e posa in opera di schermature solari Intervento ammesso a partire dal 2015 Art. 1 comma 47 L. 190/2014 detrazione massima: € 60.000</p>	<p>Con le caratteristiche previste dall'allegato M al Dlgs 311/2006: tende esterne da sole con marchiatura obbligatoria CE e certificate UNI EN 13561; chiusure oscuranti con marchiatura obbligatoria CE e certificate UNI EN 13659; i dispositivi di protezione solare, anche in combinazione con vetrate, di cui alle norme armonizzate europee UNI EN 14501, 13363.01, 13363.02. Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti mentre per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD.</p>
<p>Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse Intervento ammesso a partire dal 2015 Art. 1 comma 47 L. 190/2014 detrazione massima: € 30.000</p>	<p>Si segnala che ai sensi dell'art.10 del Dlgs 28/2011 (in vigore dal 25/3/2012), gli impianti alimentati da fonti rinnovabili per accedere agli incentivi statali devono rispettare i requisiti e le specifiche tecniche di cui all'allegato 2 al Dlgs 28/2011. In particolare per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica sono richiesti i seguenti requisiti: a) efficienza di conversione non inferiore all'85%; b) rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 290, comma 4, del Dlgs 152/2006. Per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato lo stesso Dlgs 28/2011 richiede la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961- 4 per il cippato.</p>
<p>Acquisto e installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e climatizzazione o per quelli di produzione di acqua calda relativi ad unità abitative Intervento ammesso a partire dal 2016 Art. 1 comma 88 L. 208/2015 Non è previsto un limite massimo di detrazione (circ. Agenzia Entrate 20 del 18/5/2016)</p>	<p>È in tal caso agevolabile la fornitura e posa in opera delle apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. I dispositivi devono: a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. Non è invece agevolato l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi simili comunque denominati.</p>

Se sono attuati più interventi agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, ma se gli interventi sono riconducibili a due diverse fattispecie agevolabili (ad esempio coibentazione di pareti esterne, inquadrabile sia nell'ambito della riqualificazione energetica dell'edificio sia nell'ambito degli interventi sulle strutture opache verticali) il contribuente può

applicare una sola agevolazione. Per gli interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, come l'installazione dei pannelli solari, la detrazione può essere fatta valere anche in aggiunta a quella relativa alla riqualificazione energetica dell'edificio (Agenzia Entrate circ. 36/2007).

Per gli interventi che consistono nella **prosecuzione** di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in

precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

Gli interventi devono essere effettuati su **edifici esistenti**. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile. In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di **ricostruzione senza modifica della volumetria**, ravvisandosi in caso di variazione della volumetria il concetto di nuova costruzione (dal 21/8/2013, in seguito all'entrata in vigore della legge di conversione del DL 69/2013, non è più necessario invece il rispetto della sagoma per qualificare come ristrutturazione l'intervento di demolizione e ricostruzione).

Invece in caso di **ristrutturazione senza demolizione, con ampliamento** dell'edificio esistente, la detrazione spetta limitatamente alle spese riferibili alla parte già esistente che in caso di sostituzione della caldaia o di installazione di pannelli solari va calcolata con criteri proporzionali (Agenzia Entrate ris. 4/2011) e comunque non spetta per la riqualificazione energetica globale dell'edificio (Agenzia Entrate circ. 39/2010).

L'immobile su cui si effettuano interventi agevolabili diversi dall'installazione di pannelli solari deve essere **già dotato di impianto di riscaldamento**, presente negli ambienti oggetto dell'intervento. La detrazione inoltre non spetta per la trasformazione di impianti centralizzati in impianti autonomi.

Con la risoluzione 215/2009 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione è usufruibile anche in relazione ad immobili inagibili dotati di vecchi impianti come caminetti, stufe e scaldacqua, a condizione che tali mezzi di riscaldamento siano fissi e che le loro potenze nominali raggiungano almeno la soglia dei 15 kw (solo in tal caso sussiste un preesistente impianto di riscaldamento come richiesto dalla norma per l'accesso all'agevolazione). Tale soglia è stata ridotta a 5 kw dall'art. 2 del DL 63/2013, a decorrere dal 4/8/2013, come evidenziato nella faq n. 24 del sito dell'Enea. Nella faq n. 20 del sito dell'Enea, non si è ritenuta agevolabile l'installazione di un climatizzatore con pompa di calore in un'abitazione già dotata di impianto di riscaldamento con caldaia a gas in quanto l'agevolazione è prevista solo per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale già esistente e non anche per la sua integrazione.

Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il **frazionamento**, con conseguente aumento del numero delle unità

immobiliari, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.

A chi spetta la detrazione per il risparmio energetico

La detrazione spetta a privati, professionisti, imprese e società, indipendentemente dalla loro natura giuridica ed è riconosciuta indipendentemente dalla categoria catastale dell'immobile.

Possono fruire della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti che possiedono (proprietari, usufruttuari o titolari del diritto reale di abitazione, uso o superficie sull'immobile) o che detengono (sulla base di un contratto registrato di comodato, locazione o leasing) l'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi e i familiari con essi conviventi al momento dell'inizio lavori tenendo conto che l'immobile su cui si effettuano i lavori può essere diverso dall'abitazione principale (Agenzia delle Entrate ris. 184/2002) e che per i familiari conviventi con il proprietario non è richiesta la presenza di un contratto di comodato registrato. Rientrano tra i familiari il coniuge e i parenti entro il terzo grado, ossia figli, genitori, fratelli, nonni, zii e nipoti e gli affini entro il secondo grado, ossia suoceri, generi, nuore e cognati; sono poi equiparati ai familiari i conviventi delle unioni civili e delle convivenze di fatto, secondo quanto chiarito dall'Agenzia Entrate con risoluzione 64 del 28/7/2016 in seguito all'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 sulla *Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze*.

La detrazione deve essere utilizzata in dichiarazione dei redditi da chi ha sostenuto le spese e quindi dal soggetto cui siano intestati bonifici e fatture. Dato che il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento, lo stesso va suddiviso tra i soggetti che partecipano alla spesa in relazione all'onere da ciascuno effettivamente sostenuto e rimasto a carico.

Per gli interventi sulle parti comuni condominiali (per esempio impianto centralizzato di riscaldamento o riqualificazione energetica prevista dal comma 344) la detrazione va suddivisa tra i condomini e il limite si riferisce all'intero edificio. Per gli altri interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per le imprese la detrazione spetta solo sulle spese sostenute per i fabbricati strumentali posseduti o detenuti e direttamente utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale mentre **è esclusa per gli immobili merce** (ris. dell'Agenzia delle Entrate 303/2008) **e per gli immobili patrimonio** (ris. dell'Agenzia delle Entrate 340/2008). Per le imprese il vantaggio fiscale collegato alle spese per il risparmio energetico è duplice perché la detrazione Irpef o Ires del 65%, che va contabilizzata come minore onere fiscale, si aggiunge al risparmio fiscale generato dalla normale deducibilità dal reddito d'impresa dei costi dell'intervento come spese di manutenzione o ammortamenti.





Quali sono gli adempimenti per fruire della detrazione per il risparmio energetico

In linea generale, gli adempimenti per fruire della detrazione del 65% ricalcano quelli previsti per la detrazione per gli interventi di recupero (comunicazione all'Asl, pagamento con bonifico ecc...). In aggiunta a tali adempimenti devono essere rispettati ulteriori obblighi,

evidenziati nell'approfondimento pubblicato sul sito www.confartigianatoudine.com, come l'invio di una comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori e in molti casi l'asseverazione di un tecnico sulla conformità dell'intervento ai requisiti previsti e la certificazione energetica dell'edificio.

La detrazione del 50% sulle spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

Chi effettua interventi di recupero agevolati con la detrazione IRPEF del 50%, può fruire della detrazione del 50% su una spesa massima di 10.000 euro anche per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici. Gli acquisti devono essere effettuati nel periodo 6/6/2013–31/12/2016

e devono riguardare beni destinati all'immobile su cui sono stati effettuati o sono almeno iniziati gli interventi per i quali si chiede la detrazione del 50%. La detrazione viene recuperata in dichiarazione dei redditi, in dieci quote annuali di pari importo.

Periodo di pagamento della spesa per gli interventi sull'immobile	Periodo in cui va sostenuta la spesa per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici	Limite di spesa per singola unità immobiliare	Detrazione
Dal 26/6/2012 al 31/12/2016	Dal 6/6/2013 al 31/12/2016	10.000 euro	50%

Chi può fruire dell'agevolazione

L'agevolazione spetta, ai contribuenti che, con riferimento agli stessi immobili cui è destinato l'arredo, fruiscono anche della detrazione Irpef del 50% in relazione a spese per gli interventi agevolati dall'art.16-bis del Dpr 917/1986 pagate a partire dal 26/6/2012. La legge richiede che ci sia coincidenza tra il soggetto che sostiene le spese per l'acquisto dell'arredo e il soggetto che sostiene le spese per l'intervento di recupero, anche se non è richiesto che resti identica la quota di partecipazione alle spese. Così se le spese per l'intervento agevolato sono sostenute da uno dei coniugi e le spese per l'arredo della medesima abitazione dall'altro, nessuno dei due potrà fruire della detrazione per le spese relative all'acquisto di mobili ed elettrodomestici, mentre se le spese per l'intervento agevolato sono sostenute da entrambi i coniugi, ciascuno di essi potrà fruire della detrazione per l'arredo se ne sostiene le spese.

Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione sugli arredi

La detrazione relativa all'acquisto di mobili ed elettrodomestici, secondo il testo letterale della norma, spetta in tutti i casi in cui, sugli immobili cui sono destinati gli arredi, siano stati effettuati interventi agevolati con la detrazione Irpef del 50%, ma l'Agenzia delle Entrate nella circolare 29/2013, nell'elencare gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto della detrazione relativa al bonus arredi, richiama solo gli interventi di maggiore rilevanza (manutenzioni ordinarie su parti comuni condominiali, manutenzioni straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni edilizie e ricostruzione o ripristini di immobili danneggiati da calamità). Successivamente l'Agenzia delle Entrate con la circ. 11 del 21/5/2014 ha precisato che tra gli interventi che consentono l'accesso al bonus arredi rientrano gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia perché

comunque assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria in base all'art. 123, comma 1, del Dpr 380/2001. Con la stessa circolare l'Agenzia ha chiarito che anche gli interventi sugli impianti tecnologici, diretti a sostituirci componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria perché rispondono al criterio dell'innovazione enunciato nella circ. 57/1998.

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 29/2013 ha chiarito che la data di inizio lavori (comprovata da eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legge in relazione alla tipologia dei lavori da realizzare, oppure autocertificata dal contribuente per gli interventi che non richiedono titoli abilitativi o comunicazioni) deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, anche se non è necessario che le spese per gli interventi sull'immobile siano pagate e prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

Il collegamento richiesto tra acquisto dell'arredo e l'immobile oggetto degli interventi agevolati deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell'immobile stesso.

Nei condomini, gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali permettono l'acquisto di beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (guardiole, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) ma non consentono ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare. L'agevolazione spetta anche per arredare l'immobile interamente ristrutturato acquistato, con diritto alla detrazione del 50%, dalle imprese che hanno effettuato l'intervento di ristrutturazione o di restauro e risanamento conservativo (circ. 29/2013).



Beni agevolabili

Gli acquisti devono riguardare **mobili o grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla **A+** (A per i forni) destinati all'immobile su cui il contribuente fruisce della detrazione del 50%.

Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici **nuovi**, compresi i mobili realizzati su misura. Sono esclusi televisori e computer e piccoli elettrodomestici come gli aspirapolvere e i robot da cucina.

Ammontare della spesa detraibile

La spesa massima su cui calcolare il bonus arredi è di 10.000 euro e vale con riferimento a tutti gli acquisti effettuati nel periodo di vigenza dell'agevolazione, anche in caso di successivi e distinti interventi su una stessa unità immobiliare (Agenzia Entrate circ. 11/2014).

L'importo massimo detraibile di 10.000 euro va riferito

alle spese complessivamente sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, prescindendo, pertanto, dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Se il contribuente esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, rispettando per ognuna di esse gli adempimenti richiesti per fruire della detrazione del 50%, l'importo massimo complessivo di 10.000 euro va riferito a ciascuna unità oggetto di ristrutturazione cui sono destinate le spese per mobili ed elettrodomestici.

Adempimenti

Le spese sostenute devono essere documentate con fattura. Con circ. 11/2014 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che si può detrarre la spesa anche con lo scontrino che riporta natura, qualità e quantità dei beni acquistati e codice fiscale dell'acquirente. Se manca quest'ultimo dato è necessario che lo scontrino sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

Il pagamento può avvenire:

- 1) con bonifico bancario o postale (con circ. 7 del 31/3/2016 l'Agenzia delle Entrate ha previsto, in un'ottica di semplificazione, che non è necessario utilizzare il bonifico bancario o postale appositamente predisposto per le spese di ristrutturazione edilizia ossia il bonifico soggetto a ritenuta);
- 2) con carta di debito o credito (in tal caso la data di pagamento non è quella di addebito sul conto corrente ma è quella di utilizzo della carta di pagamento evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione che va conservata insieme alla documentazione di addebito sul conto corrente come chiarito dalla circ.11/2014 dell'Agenzia Entrate).

La detrazione del 50% sulle spese per i mobili delle giovani coppie che hanno acquistato l'abitazione principale

Alle coppie di coniugi o di conviventi more uxorio che abbiano acquistato un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avendo costituito un nucleo familiare da almeno tre anni in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, spetta una detrazione IRPEF pari al 50% per le spese documentate sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili destinati ad arredare l'abitazione acquistata. La detrazione va ripartita

tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, su un ammontare massimo complessivo di spesa non superiore a 16.000 euro.

Tale detrazione non è cumulabile con la detrazione per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici prevista per chi ha effettuato sull'abitazione interventi di recupero (non si può fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima abitazione).

Periodo di acquisto dell'abitazione principale	Periodo in cui va sostenuta la spesa per l'acquisto di mobili	Limite di spesa	Detrazione
Dal 1/1/2015 al 31/12/2016	Dal 1/1/2016 al 31/12/2016	16.000 euro	50%

Chi può fruire dell'agevolazione

Tenendo conto dei chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 7 del 31/3/2016, per fruire dell'agevolazione sono previsti i seguenti requisiti che

si considerano soddisfatti se sono presenti almeno in un giorno dell'anno di vigenza dell'agevolazione, anche se successivamente o anteriormente alla data di acquisto dei mobili:



- la coppia deve convivere *more uxorio* da almeno tre anni (condizione che deve risultare dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o da un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000) o deve essere coniugata (in quest'ultimo caso non è richiesto il decorso del triennio ma è sufficiente che la coppia nel 2016 risulti coniugata);
- almeno uno dei componenti della coppia non deve avere più di 35 anni di età (il requisito anagrafico deve intendersi rispettato anche dai soggetti che compiono 35 anni nel 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade);
- entrambi i componenti della coppia o uno dei due che abbia il requisito di età (non più di 35 anni) abbiano acquistato, o ricevuto in donazione o in eredità, nel 2015 o nel 2016 un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale nel 2016 oppure, per gli immobili acquisiti nel 2016, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2016 (termine di presentazione del modello UNICO PF 2017), fermo restando che tale destinazione deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione stessa.

L'acquisto dei mobili può essere effettuato da entrambi i componenti della coppia oppure da uno solo dei due, anche se diverso dal proprietario dell'immobile e anche se ha superato i 35 anni d'età. La detrazione va ripartita fra i componenti della coppia, in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno nel limite massimo complessivo di 16.000 euro.

Beni agevolabili

Gli acquisti devono riguardare mobili (non anche elettrodomestici) destinati all'arredo dell'abitazione principale della coppia e devono avvenire nel 2016, anche se prima che si verifichino i requisiti precedentemente indicati. A titolo esemplificativo possono essere acquistati con l'agevolazione letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Ammontare della spesa detraibile

La spesa massima su cui calcolare il bonus mobili giovani coppie è di 16.000 euro e deve essere riferito agli acquisti effettuati dalla coppia per arredare l'abitazione principale. Se le spese sostenute per arredare l'abitazione principale superano l'importo di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e va ripartita fra i componenti della coppia, in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Adempimenti

Valgono le stesse regole già evidenziate nel capitolo precedente con riferimento alla detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

**IN UN MONDO CHE CAMBIA
PER LE IMPRESE ARTIGIANE E LE PMI
SOLUZIONI PERSONALIZZATE**

FINANZIAMENTI ARTIGIANCASSA

Convenienza e rapidità di risposta per i tuoi investimenti in fattori produttivi anche usati. Vieni a trovarci presso l'Artigiancassa Point della Confartigianato della provincia di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. Scopri i nuovi prodotti a catalogo.



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS

**La banca
per un mondo
che cambia**

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti sia su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Mestre e presso tutti gli Artigiancassa Point, sia online sul sito www.artigiancassa.it.



Cronotachigrafo: abolizione del modulo delle assenze



Com'è noto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, ha introdotto il modulo "Attestazione di attività" per i conducenti di veicoli muniti di cronotachigrafo, da compilarsi nei casi di assenza per malattia, ferie, congedo, recupero ecc, oppure nei casi in cui l'autista sia alla guida di un veicolo privo di cronotachigrafo.

Il modulo va conservato sul veicolo per i ventotto giorni precedenti a quello di guida e, successivamente, per un anno in azienda.

Con una recente circolare, il Ministero dell'interno, sulla base di un "pronunciamento" della Commissione europea, ha ribadito la non sanzionabilità dell'assenza dell'attestazione di attività dei conducenti di veicoli con cronotachigrafo.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, qualora si decida di non procedere all'emissione del citato modulo, rimane comunque in capo alle imprese l'onere di documentare, in caso di controllo, le assenze dei propri conducenti.

Per il personale viaggiante impiegato nel trasporto internazionale, in quanto non sono note le posizioni assunte su questa questione dagli altri stati membri, si suggerisce di continuare a compilare il modulo o quantomeno di tenere sul mezzo copia del Regolamento UE n. 165/2014, evidenziando l'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 34, nel quale è contenuta la seguente dichiarazione **"Gli Stati membri non impongono ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo"**.

Per maggiori chiarimenti o per avere copia della documentazione inerente l'argomento trattato, contattare l'ufficio trasporti dell'associazione provinciale.

Piccoli comuni, legge arriva in Senato

La Camera ha approvato il testo unificato delle proposte di legge che stanziava 100 milioni di euro in sette anni per la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Il testo passa ora all'esame del Senato.

Le risorse stanziate saranno adoperate per i seguenti tipi di interventi:

- qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, in particolare quelli scolastici;
- riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico;
- acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado;
- acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso da destinare a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio;
- recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
- recupero di beni culturali, storici.

Il provvedimento riguarda oltre 5.000 comuni e nasce con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico, sociale,

ambientale e culturale dei piccoli centri, favorendo la residenza e contrastandone lo spopolamento, e tutelarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico.

Il provvedimento stabilisce che dal 2017 al 2023, verranno erogati 100 milioni di euro con una dotazione di 10 milioni il primo anno e di 15 milioni negli anni successivi.

Ai fini dell'utilizzo delle risorse è prevista la predisposizione di un Piano nazionale sulla riqualificazione dei piccoli Comuni che definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, e quelle per la selezione dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio. In fase di selezione si presterà attenzione alla capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore.

Per poter beneficiare delle risorse i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti dovranno o essere collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale, o aver registrato un significativo decremento della popolazione, o essere caratterizzati da condizioni di disagio insediativo o ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani, o appartenere alle unioni di comuni montani.



In Gazzetta il Decreto per il dissesto idrogeologico

Attivato il fondo da 100 milioni di euro per finanziare progetti di mitigazione del rischio idrogeologico e per renderli immediatamente cantierabili. È stato, infatti, pubblicato in G.U. il 14-9-2016 il Decreto che ne definisce le modalità di funzionamento. Il finanziamento del fondo è finalizzato alla redazione del progetto esecutivo previsto per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori attraverso l'elaborazione dei livelli di progettazione inferiori. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per rilievi e indagini appaltati anteriormente alla data di assegnazione dei fondi.

Sono beneficiari delle risorse i Presidenti delle regioni. L'articolo 3 del decreto precisa che le risorse saranno assegnate su base regionale attraverso graduatorie di progettazione di interventi (una graduatoria per regione) sino alla concorrenza delle somme attribuite a ciascuna regione sulla base dei criteri di riparto stabiliti con successivo DPCM.

Saranno finanziate in via prioritaria le progettazioni degli

interventi inseriti nelle tabelle del "Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni", di cui al DPCM 15 settembre 2015.

Gli altri interventi finanziabili sono selezionati tra quelli inseriti nel data-base on line ReNDiS (Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo), a cura delle regioni e province autonome o dei soggetti dagli stessi accreditati.



Scadenze normative del mese di ottobre 2016

16 novembre	Autoliquidazione INAIL: termine per il pagamento della quarta rata-coefficiente per il calcolo degli interessi da applicare alla rata: 0,00525479 (Fonti: nota Inail n. 1015 del 22.01.2016)
30 novembre	Edilizia, versamento Fondo regionale per il comparto artigiano: Il versamento al "Fondo regionale per il comparto edile artigiano dalle associazioni datoriali artigiane e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria" è dovuto dalle imprese che adottano il CCRL Edilizia FVG del 30.07.2013. La quota annua c/ditta è pari a 8,00€ per ogni lavoratore, sia operaio che impiegato, in forza alla data del 30 novembre di ogni anno, e viene versata alla Cassa Edile della provincia ove ha sede l'impresa per il tramite del M.U.T. (Modello Unico Telematico) relativo al mese di novembre di ogni anno. (Fonti: art. 4 Contratto Collettivo Regionale di Lavoro Edilizia FVG del 30.07.2013, verbale di accordo per la costituzione del Fondo regionale per il comparto edile artigiano del 12 maggio 2014)
31 dicembre	Riduzione contributiva INPS settore edile: le aziende del settore edile, dal 1° settembre possono inviare le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva per l'anno 2016 pari all'11,50% esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende - sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione". Una volta autorizzati, i datori di lavoro potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens (Fonti: messaggio INPS n. 3358 del 10.08.2016)



Disabili, modalità di versamento del contributo esonerativo per i datori di lavoro oltre 35 dipendenti

Il Ministero del Lavoro ha fornito istruzioni operative circa la modalità di autocertificazione e di calcolo circa la quota di esonero parziale e relativo versamento.

L'esonero parziale è riservato ai datori di lavoro che occupano da 36 dipendenti in su, pertanto il datore di lavoro appartenente alla classe occupazionale 15-35 dipendenti non può accedere all'esonero parziale autocertificato.

Quanto sopra in ragione del fatto che, tale istituto avendo natura "parziale", per definizione può applicarsi solo ed esclusivamente ai datori di lavoro che presentino una quota di riserva strettamente superiore ad uno.

Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario ordinario intestato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul capitolo 2573/15 Capo 27, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348027257315 associato alla filiale Roma Succursale. Nella causale del versamento devono essere indicati il codice fiscale e la denominazione del datore di lavoro.

Il Ministero propone nella propria circolare diversi esempi di calcolo della quota di esonero.

(Fonti: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali circolare 26/07/2016, n. 5113)

Settore edile, sgravio contributivo dell'11,50% per il 2016

L'INPS comunica che le aziende edili possono applicare lo sgravio contributivo nella misura dell'11,50% per l'anno 2016 **Calcolo dello sgravio**

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga **da gennaio a dicembre 2016**, e si calcola sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali (con esclusione di quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti) dovute per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell'artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. Non costituiscono attività edili in senso stretto e, pertanto, sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

La riduzione in esame non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste agevolazioni contributive ad altro titolo, ad esempio assunzioni dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc. Non spetta, altresì, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

Domanda con invio telematico

L'istanza deve essere inviata in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende sezione "Comunicazioni on-line", funzionalità "Invio Nuova Comunicazione" del sito internet

dell'Inps. Nell'istanza il datore di lavoro è tenuto a dichiarare di non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione, nonché il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

Le domande presentate saranno controllate, e in caso di esito positivo alle aziende verrà attribuito il nuovo Codice Autorizzazione **7N** con aggiornamento automatico del sistema informativo centrale entro il giorno successivo all'invio dell'istanza (l'esito è visualizzabile all'interno del Cassetto Previdenziale); il codice di autorizzazione "7N" avrà validità fino a dicembre 2016.

Matricole sospese o cessate

Nei casi di matricole sospese o cessate, l'azienda che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, **allegando una dichiarazione** conforme al fac-simile allegato al messaggio Inps; l'Inps, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione "7N" relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro autorizzati, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non saranno ovviamente



valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.

Modalità di esposizione della riduzione nel flusso Uniemens

Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità:

- lo sgravio del mese corrente va esposto con il codice causale L206 nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>
- il recupero degli arretrati va esposto con il codice

causale L207 nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>

L'INPS ricorda inoltre che nel caso in cui il decreto interministeriale dovesse escludere o modificare la misura dello sgravio per l'anno 2016, l'Istituto procederà a recuperare gli importi non spettanti o, in caso di crediti, a fornire alle aziende le istruzioni per il conguaglio delle differenze.

(Fonti: messaggio INPS 10 agosto 2016, n. 3358)

Modifiche ai decreti relativi al Jobs Act dall'8 ottobre 2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 con il quale vengono apportate modifiche a 5 decreti attuativi del Jobs Act. Le modifiche sono entrate **in vigore sabato 8 ottobre 2016**.

In particolare, il decreto Legislativo n. 185/2016 ha apportato modifiche ai seguenti decreti:

- D.Lgs. n. 81/2015 c.d. Codice dei contratti;
- D.Lgs. n. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali;
- D.Lgs. n. 149/2015 sulla semplificazione dell'attività ispettiva;
- D.Lgs. n. 150/2015 in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
- D.Lgs. n. 151/2015 sulla razionalizzazione e semplificazione delle procedure e sulle pari opportunità.

Le principali modifiche hanno interessato il lavoro accessorio, il collocamento obbligatorio, l'apprendistato di 1° e 3° livello, le dimissioni telematiche, la CIGO per eventi oggettivamente non evitabili, la CIGS, i contratti di solidarietà e la Naspi. Vediamo quali sono le principali novità.

Comunicazione preventiva per il lavoro accessorio: con decorrenza 8 ottobre 2016 i **committenti imprenditori** non agricoli o **professionisti** che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti a dare **comunicazione** alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, **almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione**, mediante sms o posta elettronica. La comunicazione deve riportare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore oltre al luogo, il giorno e l'ora di inizio e fine della prestazione. Gli **imprenditori agricoli** devono fornire tale comunicazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. **Sono esclusi i committenti privati** quali i datori di lavoro domestici, le associazioni, le fondazioni, ecc.

In caso di violazioni all'obbligo comunicativo, verrà applicata la sanzione da 400 a 2.400 euro (non essendo diffidabile non potrà essere inferiore a 800 euro), in

relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Collocamento obbligatorio: il decreto correttivo prevede che possono essere computati nella **quota di riserva** i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, che abbiano una **riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%**; inoltre è stata aumentata la sanzione relativa alla mancata assunzione obbligatoria di un disabile che passa da 62,77 euro a **153,20 euro** per ogni giorno lavorativo di scopertura.

CIGO per eventi oggettivamente non evitabili: in caso di eventi oggettivamente non evitabili (ad esempio, maltempo) il termine per presentare all'INPS l'istanza di concessione della CIGO per sospensione o riduzione dell'attività, è previsto alla **fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento**, e non più entro i 15 giorni dallo stesso. Ciò consentirà alle imprese di raggruppare, se necessario, più eventi nella stessa istanza, allegando la relazione unitamente ai bollettini meteo.

CIGS ed inizio del trattamento economico per sospensione o riduzione di attività: la sospensione e la riduzione di orario a seguito di intervento di CIGS deve iniziare entro i 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza al sistema CIGS on-line che deve avvenire entro 7 giorni dalla conclusione della procedura o dall'accordo. Di conseguenza, la sospensione e la riduzione di orario e l'integrazione salariale susseguente, possono iniziare anche dal giorno successivo all'inoltro della domanda. La precedente norma prevedeva che il tutto non potesse iniziare prima che fossero trascorsi 30 giorni dall'istanza.

Ulteriori informazioni sull'argomento sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet **www.confartigianatofvg.it**

(Fonti: decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, pubblicato sulla G.U. n. 235 del 7 ottobre 2016)



Sistemi di gestione della Sicurezza sul lavoro e Modelli di Organizzazione e Gestione: il futuro della sicurezza anche nelle imprese artigiane



Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) e Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG), di cui sempre più spesso si sente parlare, sono la nuova frontiera della sicurezza in azienda. Ma che cosa sono esattamente, e come incontrano le esigenze delle piccole imprese?

I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro sono insiemi di regole (indicazioni organizzative – *chi fa cosa* – e operative – *come e quando lo fa*) che l'azienda si dà per assicurare il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro responsabilizzando tutte le figure aziendali. Nati sulla scia dei sistemi qualità (con cui condividono il medesimo processo logico) per le imprese più strutturate, grazie a progressive semplificazioni possono oggi essere applicati con successo anche nelle micro-imprese con 3 grandi benefici:

- una miglior organizzazione dei processi aziendali;
- un consistente sgravio del premio INAIL (l'adozione del sistema consente di ottenere, in unica soluzione, i 100 punti necessari per presentare il modello OT24)
- l'esenzione dalla sanzione amministrativa prevista a carico dell'azienda dal D.Lgs. 231/01, nel nostro caso a seguito di infortunio (con alcuni accorgimenti come vedremo in seguito)

Nelle piccole aziende, inoltre, è espressamente previsto che l'INAIL finanzia l'adozione di tali sistemi, ad esempio mediante i bandi ISI.

I Modelli di Organizzazione e Gestione sono anch'essi insiemi di regole organizzative e operative, adottati allo scopo di prevenire una serie di reati che possono comportare gravi conseguenze per l'azienda. Sono corredati – rispetto ad un SGSL – di un sistema sanzionatorio (in caso di mancato rispetto di tali regole) e di un organo di vigilanza chiamato appunto a verificare il corretto funzionamento e l'osservanza del modello.

Limitatamente alla sicurezza sul lavoro, un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro con un apparato sanzionatorio e un organo di vigilanza può diventare un

Modello di Organizzazione e Gestione esimente ai fini del D.Lgs. 231/01. Approfondiamo meglio quest'ultimo tema.

Che cosa è il D.Lgs. 231/01 e cosa prevede a carico delle aziende?

Il D.Lgs. 231/01 prevede che, per tutta una serie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società di appartenenza da parte di amministratori, direttori o figure sottoposte al controllo degli stessi, accanto alla responsabilità penale delle persone fisiche, sussista anche una responsabilità amministrativa della società stessa, che sarebbe chiamata a rispondere con il proprio patrimonio. Il ventaglio dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01, inizialmente limitato a reati di natura societaria quali truffa ai danni dello Stato, frode informatica, corruzione, ecc., è stato successivamente ampliato comprendendo i reati di **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche**.

Un esempio per chiarire: se un lavoratore subisce infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni (sufficienti perché si configuri il reato di lesioni gravi, e non siamo molto distanti dalla realtà), viene accertato che l'infortunio è stato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche (es. il lavoratore utilizzava un'attrezzatura non a norma, o non era stato adeguatamente formato), viene riconosciuto un vantaggio per l'ente (ad esempio in termini di risparmio economico conseguente al mancato acquisto di una nuova attrezzatura o alla mancata formazione), allora anche la società può essere chiamata a rispondere con una sanzione amministrativa – che può andare dalla sanzione pecuniaria all'interdizione, alla confisca.

Esiste una via di fuga? Fortunatamente sì! per espressa previsione del D.Lgs. 231/01, infatti, la società è esente da responsabilità, anche in caso di commissione del reato da parte di persone afferenti alla stessa, se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione con determinate caratteristiche. A fronte della crescente attenzione al tema da parte dell'autorità giudiziaria, Confartigianato sta lavorando per mettere a disposizione delle aziende un sistema di gestione che risponda alle seguenti esigenze:

- fornisca tutela dalle responsabilità derivanti dal D.Lgs. 231/01, con riferimento alla sicurezza sul lavoro in primis
- sia semplificato al massimo, ovvero sia attuabile con uno sforzo organizzativo ed economico limitato
- consenta un ritorno sull'investimento grazie alla riduzione del premio INAIL, per ogni anno di mantenimento del sistema, mediante il modello OT24

Le informazioni saranno a breve disponibili presso tutti gli uffici.



Trasmissione telematica delle domande di paternità per i lavoratori autonomi

La funzione dei Servizi online dell'Inps è stata integrata con la possibilità di acquisire e trasmettere le **domande di congedo di paternità per i padri lavoratori autonomi**.

Lo rende noto l'INPS con il Messaggio n. 3980/2016 come disposto ai sensi della **Circolare INPS n. 128 del 11/07/2016** (articoli 5, 15 e 16 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015. Modifica degli artt. 28, 66 e 67 del T.U. maternità/paternità in materia di indennità per lavoratrici e lavoratori autonomi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti).

I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne), possono inoltrare

domanda di indennità per congedo di paternità solo nel caso in cui la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma e il padre rimanga l'unico genitore al verificarsi dei seguenti eventi:

- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio da parte della madre;
- affidamento esclusivo al padre.

Come per le madri autonome, anche per i padri autonomi, non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità. L'assegno sarà pari all'80% dell'importo giornaliero definito sulla base dell'attività esercitata.

Per l'inoltro delle domande ci si può rivolgere in tutti gli uffici del **Patronato INAPA** presso le sedi di Confartigianato.



Dalle province

Trieste

Corsi Sicurezza

Confartigianato Trieste organizza corsi in materia di sicurezza indirizzati ai datori di lavoro ed ai dipendenti delle imprese associate.

Si invitano pertanto gli interessati a contattare l'Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (tel. 040 3735258 oppure email sara.olivieri@artigianits.it) per eventuali informazioni e per poter procedere con le preiscrizioni ai singoli corsi

sotto indicati.

Si ricorda inoltre che, per facilitare il mantenimento della corretta periodicità prevista per ciascuno dei corsi obbligatori e per poter pianificare per tempo la formazione necessaria alle imprese associate, Confartigianato Trieste avvisa, con congruo anticipo, le imprese i cui corsi sono in scadenza.

CORSI in programma nel mese di NOVEMBRE 2016

Aggiornamento Rspg - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (rischio basso 6 ore)
Aggiornamento Rspg - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (rischio medio 10 ore)
Aggiornamento Rspg - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (rischio alto 14 ore)
Formazione Lavoratori (rischio basso 8 ore)
Formazione Lavoratori (rischio medio 12 ore)
Formazione Lavoratori (rischio alto 16 ore)
Antincendio aggiornamento (rischio basso 2 ore) <i>parte teorica</i>
Antincendio aggiornamento (rischio medio 5 ore) <i>parte teorica e pratica</i>
Primo Soccorso aggiornamento 4 ore
Primo Soccorso aggiornamento 6 ore



Trieste

Formazione e aggiornamento professionale nella gestione aziendale

Progetto formativo realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste

Confartigianato Trieste organizza per le imprese artigiane ubicate nel territorio provinciale momenti informativi e formativi sull'aggiornamento del progresso normativo di pertinenza aziendale e sulla gestione aziendale.

Una costante azione di formazione aziendale, specificatamente in questo periodo di crisi economica e di liquidità, è la base per la sopravvivenza di molte realtà imprenditoriali.

Specificatamente Confartigianato mette a disposizione presso la propria sede delle risorse umane adeguatamente formate per garantire una attività informativa e formativa calibrata sulla realistica esigenza della Vostra Impresa che prevede l'esclusività durante il momento formativo con l'obiettivo di adeguarsi per quanto più possibile alle

singole esigenze imprenditoriali.

Le tematiche formative, con i rispettivi referenti di settore, riguarderanno le seguenti aree tematiche:

- Accesso al credito e finanziamenti (referente dott.ssa Francesca Secco) – 040/3735214
- Normative di gestione contabile (referente dott.ssa Mariagrazia Huez) – 040/3735210
- Normative Ambientali, di sicurezza e di igiene del lavoro (referente dott.ssa Sara Olivieri) – 040/3735258
- Normative di gestione dei rapporti di lavoro (referente Consulente del Lavoro Cristiana Viduli) – 040/3735257
- Gestione utenze energetiche (referente Paolo Soloperto) – 040/3735208

Per programmare il momento formativo nelle tematiche prescelte invitiamo le Imprese a contattare la Segreteria di Direzione – Sig. Luca Matelich (040/3735202) – che coordinerà lo staff formativo o direttamente i referenti segnalati.

Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRTrieste.



Aggiornamento obbligatorio per datori di lavoro che ricoprono l'incarico di Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Si ricorda l'obbligo di aggiornamento per tutti i datori di lavoro che attualmente ricoprono l'incarico di **Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)** e che, tra il 1996 ed il 2011, hanno frequentato un corso di formazione della **durata di 16 ore** (documentato da idoneo attestato conforme al D.M. 16/01/1997).

La durata minima del corso di aggiornamento è di **6, 10 e 14 ore** rispettivamente per attività a **rischio basso, medio e alto**. La definizione della specifica classe di rischio è definita dai codici Ateco 2007 indicati in visura camerale.

ATTENZIONE: per la formazione RSPP le **imprese edili** devono rivolgersi alla Scuola Edile (riferimento sig.ra Angela Varin telefono 040.2822432).

Il *termine* entro cui deve essere concluso obbligatoriamente il corso è **l'11 gennaio 2017** (5 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011).

PASSATO TALE TERMINE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE AGGIORNARE IL CORSO BENSÌ SARÀ NECESSARIO EFFETTUARE IL CORSO BASE COMPLETO (da 16, 32 o 48 ORE).

Confartigianato Trieste organizza tale corso ed invita gli interessati a contattare tempestivamente la dott.ssa Sara Olivieri (telefono 040.3735258 o email sara.olivieri@artigianits.it) per procedere con le iscrizioni o per eventuali chiarimenti necessari.



Pordenone

Gli artigiani pensionati dell'Anap in udienza dal Papa il 12 novembre

Anap Pordenone, l'associazione che riunisce gli artigiani pensionati aderente a Confartigianato, ha aderito all'iniziativa dell'Anap nazionale che ha richiesto un'udienza al Santo Padre. L'evento avverrà il 12 novembre prossimo. Si stanno quindi raccogliendo le adesioni presso la sede dell'Anap in via dell'Artigliere 8 a Pordenone.

Il costo per i soci e i dipendenti Anap, Ancos, Confartigianato e i rispettivi coniugi è di 290 euro a persona; per i non associati è di 340 euro (il supplemento per camera singola – con disponibilità limitata – è di 65 euro).

Per informazioni è possibile rivolgersi all'associazione.

Artigianato in Fiera... a Milano

Confartigianato Imprese FVG intende confermare anche quest'anno la propria partecipazione ad **"Artigiano in Fiera", in programma a Milano dal 3 all'11 dicembre 2016** per favorire la vendita diretta al pubblico delle eccellenze artigiane del nostro territorio, **nell'ambito dell'ampia area opzionata da ERSA** per la promozione dei prodotti della Regione Friuli Venezia Giulia (all'interno del padiglione 3).

Artigiano in Fiera è la più grande manifestazione internazionale dedicata all'artigianato e ogni anno raduna a Milano oltre 2.900 imprese da tutto il mondo e circa tre milioni di visitatori.

La partecipazione, in considerazione della superficie espositiva ancora disponibile, è limitata ad un numero

massimo di 15 aziende del Friuli Venezia Giulia che verranno selezionate sulla base di alcuni parametri tra quelle che si dichiareranno disponibili.

"Artigiano in Fiera" sarà aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 22.30 e la quota di iscrizione comprende, oltre ad uno stand preallestito, il costo di iscrizione e l'assicurazione nonché l'utenza elettrica.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Fiere di Confartigianato Pordenone, presso la sede dell'associazione in via dell'Artigliere 8 (signora Teresa Bomben, t.bomben@confartigianato.pordenone.it), oppure alla sede regionale allo 040 363938; e-mail: melitta.crevatin@confartigianatofvg.it.

Entro l'11 gennaio 2017 aggiornamenti obbligatori per datori di lavoro e lavoratori

Il D.Lgs. 626/94 prima e il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08 attualmente in vigore) poi, hanno dato la facoltà ai datori di lavoro delle imprese artigiane di **svolgere direttamente i compiti di R.S.P.P.** (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), frequentando un apposito corso di formazione.

L'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ha disciplinato, fra gli altri aspetti, **l'aggiornamento obbligatorio per tutti i datori di lavoro R.S.P.P. che avessero frequentato il relativo corso antecedentemente all'11 gennaio 2012**, di durata variabile a seconda della classe di rischio dell'azienda.

È obbligatorio frequentare il corso di aggiornamento sopra riportato entro l'11 gennaio 2017 per tutti coloro i quali abbiano frequentato il corso per R.S.P.P. (per datore di lavoro) con le modalità in vigore prima dell'11 gennaio 2012. L'obbligo riguarda quindi anche tutti coloro che

avevano frequentato il **vecchio corso previsto dal D.Lgs. 626/94** (anche se svolto negli anni '90).

Analogamente, gli Accordi Stato Regioni 21 dicembre 2011 hanno previsto un **aggiornamento formativo per tutti i lavoratori e per tutti i preposti** che erano stati formati antecedentemente all'11 gennaio 2012, da svolgersi entro l'11 gennaio 2017.

Nelle prossime settimane Confartigianato Imprese Pordenone avvierà i sopra indicati corsi di aggiornamento, dandone puntuale comunicazione agli associati.

Per informazioni sui corsi: Manola Furlanetto tel. 0434 509 250 e-mail: formazione@confartigianato.pordenone.it

Per informazioni su obblighi e normativa:

Jody Bortoluzzi tel. 0434 509 261 e-mail: j.bortoluzzi@confartigianato.pordenone.it

Flavia Fani tel. 0434 509 207 e-mail: f.fani@confartigianato.pordenone.it



Rinnovo delle cariche associative

L'appuntamento con il rinnovo delle cariche associative è il momento più importante e delicato nella vita di qualunque associazione. Confartigianato-Imprese Udine avvierà questo processo nel mese di ottobre 2016, concludendolo all'inizio del 2017. Per conoscere le fasi ed i meccanismi del rinnovo cariche, invitiamo tutti gli associati a seguire gli aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.confartigianatoudine.com

La gestione dell'economia digitale, E-Commerce e nuovi modelli di business

CATA ARTIGIANATO FVG, nell'ambito del Progetto Volo finanziato dalla Regione FVG, organizza per tutti gli imprenditori e artigiani ed aspiranti tali che vogliono gestire al meglio l'impresa, questo intervento formativo gratuito.

SCOPO

Illustrare e spiegare gli strumenti per la gestione dell'economia digitale. Creare alleanze formali e virtuali, come coinvolgere l'intera organizzazione e gli strumenti disponibili in una piattaforma per la gestione di un ecosistema d'impresa come fattore di successo

PROGRAMMA DEL MEETING: (2H)

1. Un ecosistema d'impresa, la nuova frontiera dei modelli di business

- Prime applicazioni del Business ecosystem come modello di Business
- Sviluppo e declino del modello corporation
- Sharing economy e Business ecosystem

2. Piattaforme o applicazioni di e-commerce

- I trend tecnologici
- I 4 modelli di e-commerce"
- I componenti di un sistema di e-commerce: Web CMS, CRM, PIM: Products information system, DAM: Digital Asset management, OMS: Order management system, Payment gateway
- Vantaggi e svantaggi dei diversi modello di e-commerce
- Il E-commerce, e-Procurement, il mercato B2B
- Trend del mercato dell' E-commerce

3. Industry 4.0

- Ecosistema d'impresa: Creare e difendere il proprio mercato

- L'aggregazione delle imprese
- Reti, cluster, filiere, consorzi e supply chain
- L'aggregazione d'impresa come vantaggio competitivo
- Internazionalizzazione

4. La piattaforma Gdoox

- Utilizzo
- Impatto sull'organizzazione

5. Supporto

- Rete win win
- Gdoox ERP Come creare e difendere un vantaggio competitivo, operare nell' economia digitale e veloce internazionalizzazione

A chi è diretto principalmente: Titolari e proprietari d'Impresa - Direzione Generale

Date e orario:

- mercoledì 9 novembre 2016, ore 18.00-20.00, presso la sede Confartigianato di Latisana, via Gregorutti 2 (iscrizioni via email a: latiana@uaf.it, Fax: 0431.50103, Tel. 0431.520241);
- giovedì 10 novembre 2016, ore 18.00-20.00, presso la sede Confartigianato di Manzano, via San Giovanni 21 (adesioni via email a: manzano@uaf.it, Fax: 0432.740494, Tel. 0432.750091)

Relatori: Gdoox Managing Director.

Adesioni: per motivi logistici i posti disponibili sono limitati e per partecipare è necessario inviare la scheda di adesione reperibile sul nostro sito internet www.confartigianatoudine.com alle voci Servizi->Formazione->Multisetoriale.



Udine

Conduzione di generatori di vapore: esami per l'abilitazione

La Direzione Provinciale del Lavoro di Udine ci ha comunicato che è stata indetta a Udine la sessione di esami per il conferimento dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

Gli esami si terranno presumibilmente nel mese di dicembre 2016, nel giorno che sarà comunicato ad ogni singolo candidato.

Le domande di ammissione dovranno pervenire, **entro la data del 11 novembre 2016**, alla Direzione Provinciale

del Lavoro di Udine – Via Stabernao, 7 – 33100 Udine.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente alla Direzione stessa allo 0432-501268 fax 0432-295235.

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it) ufficio Territoriale di Udine - sez. Modulistica è pubblicato il modello della domanda di ammissione.

La sicurezza sui tetti dopo la Legge Regionale 24/2015 Al via i corsi di formazione

Il 21 aprile di quest'anno è entrata in vigore la nuova Legge Regionale 16 ottobre 2015 n. 24 riguardante la prevenzione delle cadute dall'alto dalle coperture.

La legge prevede che, in caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie o installazione di impianti fotovoltaici/solari, il Committente garantisca la progettazione e l'installazione di specifici accorgimenti tecnici permanenti per operare in sicurezza sui tetti.

Tutto ciò implica l'esigenza per i Committenti, i professionisti, i Datori di Lavoro, gli installatori e gli addetti ai lavori in quota di acquisire e/o perfezionare le proprie competenze sulla sicurezza nei lavori in quota.

A tal fine, ed alla luce delle novità normative, è stato ideato un percorso formativo di 8 ore che consenta a tutti

i soggetti coinvolti di sviluppare le competenze necessarie ad operare in sicurezza.

Destinatari del corso sono dunque tutti gli addetti coinvolti nelle attività a rischio di caduta dall'alto, in particolare datori di lavoro, preposti e lavoratori delle imprese che operano sulle coperture.

Il corso si terrà **martedì 25/10/2016 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00** presso il nostro ente di formazione **F.A.T.A. S.c.ar.l., in Via Napoleonica 62 a Campofornido (UD)**. Iscrizione entro il **22/10/2016 ore 18.00**

Ulteriori informazioni, come i contenuti del percorso formativo, il costo e la scheda d'iscrizione, sul nostro sito www.confartigianatoudine.com (alla voce Servizi - Formazione - Ambiente e Sicurezza).



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Vuoi ricevere informazioni **aggiornate e complete** per la tua impresa?

Vuoi avere direttamente sul tuo pc le **novità** per il settore artigiano e conoscere le **iniziative** di Confartigianato Udine?

Iscriviti alla newsletter quindicinale **gratuita** dal sito

www.confartigianatoudine.com



Udine

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	NOVEMBRE 2016	DICEMBRE 2016	GENNAIO 2017
Primo Soccorso (rischio medio - 12 ore)	Latisana	Udine	
Aggiornamento di Primo Soccorso (rischio medio - 6 ore)	Latisana	Udine	
Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore)		Udine	
Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore)		Udine	
Antincendio (rischio basso - 4 ore)		Udine	
Antincendio (rischio medio - 8 ore)		Udine	
LAV - Formazione di base dei lavoratori	Udine		
AggLAV - Aggiornamento formazione di base dei lavoratori (6 ore)	Latisana	Latisana	
RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione			Udine
AggRSPP - Aggiornamento Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio basso - 6 ore)	Latisana Udine Gemona Gradisca	Udine	
AggRSPP - Aggiornamento Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio medio - 10 ore)		Udine	
AggRSPP - Aggiornamento Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio alto - 14 ore)	Cividale Udine San Giorgio Cervignano	Udine	
CCE - Conduttore Carrelli Elevatori			Udine
CGA - Conduttore Gru su Autocarro	Udine		Udine
CGE - Conduttore Gru Edile a Torre			Udine
MMT - Macchine movimento terra (corso base 16 ore)	Udine		Udine
PLE - Conduttore Piattaforme elevabili	Udine	Udine	Udine

Gestire le situazioni di crisi aziendali con i nuovi ammortizzatori sociali

Seminario per le imprese mercoledì 16 novembre a Udine

I nuovi ammortizzatori sociali offrono diverse opportunità per le imprese in caso di mancanza lavoro.

Si tratta di strumenti che servono per gestire e non subire le crisi aziendali.

Uno di questi è il *Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA)*, che rappresenta il nuovo sistema di welfare contrattuale per la gestione delle crisi aziendali. Grazie a Confartigianato anche il comparto artigiano ha un proprio sistema di ammortizzatori gestito direttamente dalle parti sociali attraverso la bilateralità.

Diverse sono anche le novità della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per il comparto edile ed industriale oltre al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che eroga prestazioni per tutte le altre imprese con più di 5 dipendenti.

Per fare il punto su questi strumenti, Confartigianato-

Imprese Udine organizza un seminario che si terrà **mercoledì 16 novembre 2016 dalle 18.00 alle 20.00** nella sede di Confartigianato-Imprese Udine in via del Pozzo 8 a Udine (sala riunioni al 1° piano).

COSTO

Per le imprese associate a Confartigianato-Imprese Udine la partecipazione è GRATUITA.

Per le imprese non associate è previsto il pagamento di € 61,00/persona (IVA inclusa).

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Per partecipare all'incontro l'impresa potrà iscriversi compilando il form online sul sito www.confartigianatoudine.com